



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

ORDINANZA SINDACALE

n. 10 del 16/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROROGA EFFICACIA DI PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI FINO AL 3 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18;

VISTE le Ordinanze adottate ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 50 del TUELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTI

- con DPCM del 23.03.2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

PRESO ATTO CHE con decreto legge n. 19 del 25.03.2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 833/1978 e si è stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO inoltre il DPCM del 10.04.2020, che dispone che l’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e DPCM del 01.04.2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute e dell’ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020, è prorogata fino al 3 maggio 2020;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale;

RICHIAMATI i seguenti Provvedimenti adottati dallo scrivente Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D. lgs. N. 267/2000, in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei termini di cui a seguire:

- Ordinanza n. 5/2020, recante disposizioni in materia di adozione di misure preventive di igiene e sanità;
- Ordinanza n. 6/2020, recante disposizioni riguardanti la sanificazione degli spazi condominiali;
- Ordinanza n. 7/2020, recante disposizioni in materia di servizi comunali essenziali da rendere in presenza;
- Ordinanza n. 8/2020, recante disposizioni in materia di chiusura al pubblico del cimitero comunale ;
- Ordinanza n. 9/2020, recante disposizioni di proroga delle precedenti ordinanze fino al 13 aprile 2020;

Precisato che l'efficacia dei predetti provvedimenti sindacali era correlata alle disposizioni vigenti fino al 13 aprile 2020;

Valutata la necessità, anche in ragione della perdurante efficacia delle disposizioni governative, prorogare l'efficacia dei provvedimenti di competenza sindacale di cui ai capoversi che precedono;

Ritenuto precisare che le misure di cui alle ordinanze sindacali citate hanno lo scopo precauzionale e sono idonee a ridurre i rischi per la salute pubblica;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, la proroga fino al 3 maggio 2020 del contenuto delle precedenti ordinanze sindacali adottate, ai fini del contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei termini di cui a seguire:

- Ordinanza n. 5/2020, recante disposizioni in materia di adozione di misure preventive di igiene e sanità;
- Ordinanza n. 6/2020, recante disposizioni riguardanti la sanificazione degli spazi condominiali;
- Ordinanza n. 7/2020, recante disposizioni in materia di servizi comunali essenziali da rendere in presenza;
- Ordinanza n. 8/2020, recante disposizioni in materia di chiusura al pubblico del cimitero comunale;
- Ordinanza n. 9/2020, recante disposizioni di proroga delle precedenti ordinanze fino al 13 aprile 2020;

Contestualmente,

DISPONE

1. l'entrata in vigore della presente ordinanza il giorno 16.04.2020, con durata fino al 3 maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe adottate a seguito di successivi provvedimenti statali e/o regionali, qualora dovessero ancora permanere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata;
2. l'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
 - Alla Prefettura di Avellino;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Andrea si Conza;
 - Alla Polizia Locale;
 - Al Settore Tecnico;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 16.04.2020

Il Sindaco

Luigi Ciccone

Firmato in originale agli atti dell'Ente